



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



## SETTORE 1 AFFARI GENERALI

### UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1011 DEL 03/07/2025

**Oggetto: Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge n°104/92 e s.m.i. alla dipendente Matricola n° 6722. Periodo Luglio-Agosto 2025.**

---

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Vista** la nota acquisita al prot. n. 22229 del 24/06/2025 con la quale la dipendente Matricola n° 6722 chiede la concessione dei tre giorni di permesso mensili retribuiti previsti dalla Legge 104/92, per l'assistenza di un familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 33) giusto verbale della competente ASL conservato agli atti, da usufruire nei mesi di luglio e agosto 2025;

**Preso atto** delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata alla domanda, da cui si evince che per la persona disabile i giorni di permesso vengono già fruiti da altro familiare e che il soggetto disabile, parente di secondo grado, ha dichiarato di voler essere assistito da entrambi i familiari;

**Visto** l'art. 3 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 105/2022 di modifica dell'art. 33 c. 3 della L. 104/92 «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. **Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo**

*grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»;*

**Preso atto** dei chiarimenti forniti dall'INPS con messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 in cui è specificato che il principio del “referente unico dell'assistenza” è stato eliminato, potendo adesso il disabile grave scegliere più *caregiver* o figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze;

**Visto** l'art. 33 del C.C.N.L. 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, che prevede che i permessi possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

**Ritenuto** di poter accogliere l'istanza della dipendente Matricola n° 6722, volta a usufruire dei tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., per i mesi di luglio e agosto 2025, attesa la dichiarazione dell'altro familiare già beneficiario, che non fruirà del predetto congedo nel medesimo periodo;

**Richiamati:**

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO 2024-2026;
- il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

**Vista** la determina sindacale di nomina dei responsabili dei Settori dell'Ente;

**Visti:**

- la Legge n. 104/1992 s.m.i.;
- la Legge n. 53/2000;
- il D.Lgs n.165/2001 s.m.i.
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 105/2022;

**Visti** i contratti collettivi nazionali in vigore e il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l'assistenza di un familiare disabile;**Visto** il vigente O.R.E.L.;

**DETERMINA**

*di dare atto che le motivazioni citate in premessa si intendono qui integralmente riportate:*

1. **di accogliere** l'istanza della dipendente Matricola n° 6722, intesa ad ottenere la fruizione di tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l'assistenza di un familiare disabile, per i mesi di luglio e agosto 2025;
2. **di riconoscere** il diritto ad usufruire del superiore permesso sulla base della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, conservate agli atti dell'Ufficio del Personale, con le prescrizioni di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 e delle specifiche norme in materia;
3. **di precisare** che in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del beneficio, la dipendente decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii.;
4. **di dare atto** che alla dipendente spetterà l'intera retribuzione assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale, non verranno ridotte le ferie, ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
5. **di dare atto:**
  - che il presente atto non comporta impegno di spesa;

- che responsabile del procedimento è l'Istr. Concetta Manenti, quale responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- che in ottemperanza della legge di tutela della privacy e dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016) i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.
- che la presente sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
- di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Sindaco e al Segretario Generale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Istr. Concetta Manenti)

Il Responsabile del Settore  
Maria Sgarlata

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*